



Comune di Castiglione del Lago

Provincia di Perugia

REVISORE UNICO

Verbale n. 20 del 16.09.2022

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2022.

REVISORE UNICO

Il giorno 16 del mese di settembre dell'anno 2022, l'organo di revisione nella persona del Dott. Filippo Riccardi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 13.01.2022 dichiarata immediatamente esecutiva, ha provveduto alla predisposizione del presente verbale relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2022.

Visti i documenti inviati con mail del 12.09.2022 dalla responsabile dell'Area Affari Generali Risorse Umane e Informatica Dottoressa Sonia Bondi:

- Determina n. 714 del 01/09/2022 dell'Area Affari Generali;
- Relazione Tecnico Finanziaria a firma della dott. Sonia Bondi;
- Relazione Illustrativa a firma della dott. Sonia Bondi;
- Ipotesi di contratto decentrato integrativo sull'utilizzo delle risorse finanziarie 2022 per il personale non dirigente del comune di Castiglione del Lago e relativo verbale sottoscritto in data 06/09/2022;

Verificato che con verbale n.18 del 05/08/2022 il revisore ha rilasciato il parere sulla costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate anno 2022.

Premesso che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all'art. 67 la costituzione del Fondo Risorse Decentrate;
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell'organo di controllo della costituzione del Fondo Risorse Decentrate;
- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.L.gs. n. 165/2001 afferma: *"le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa"*;

- l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett.h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;
- l'art. 23, comma 2 del D.L.gs n. 75/2017 prevede che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Rilevato che con determine n. 628 del 29/07/2022 e n. 642 del 04/08/2022 è stata effettuata la "COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022", in applicazione dell'art. 23 del D.L.gs 75/2017, come di seguito riportato:

- fondo anno 2022 parte stabile-decurtata per effetto del limite 2016	€ 362.822,50
- fondo anno 2022 parte variabile	€ 1.819,49
totale	€ 364.641,99

Dato atto che con delibera della Giunta n. 203/2022 è stato approvato il progetto obiettivo In-House denominato: ARCHIVIO DIGITALE 3.0 che prevede l'integrazione della parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67 c. 3, lett. i) per € 8.000,00, comunque l'effettiva erogazione delle risorse resta subordinata alla verifica a consuntivo del grado del grado e qualità degli obiettivi raggiunti.

Rilevato che in applicazione delle direttive impartite dalla Giunta comunale con D.G. n. 204 del 25/08/2022 è stato ricalcolato il fondo delle risorse decentrate con Determina Area Affari Generali Risorse Umane e Informatica n. 714 del 01/09/2022 come di seguito riportato.

Costituzione fondo parte stabile per l'anno 2022:

- importo consolidato art. 67, comma 1	€ 346.856,95
- integrazione RIA personale cessato anno 2018/2021	€ 15.467,40
- rideterminazione PEO anno 2019	€ 7.333,91
- incremento € 83,20 personale al 31.12.2015	€ 7.492,16
Totale	€ 377.150,42

Costituzione fondo di parte variabile per l'anno 2022:

- quota RIA e assegno ad personam – personale cessato anno precedente	€ 819,49
- art. 67 c. 3 lett.a) CCNL 2016-2018	€ 1.000,00
- art. 67 c. 3 lett. i) CCNL 2016-2018	€ 8.000,00
Totale	€ 9.819,49

Verificato che ai sensi dell'art. 23 del D.L.gs 75/2017, è stata applicata una decurtazione di € 22.327,92 e che pertanto risulta essere così costituito:

- fondo anno 2022 parte stabile – decurtata per effetto del limite 2016	€ 354.822,50
- fondo anno 2022 parte variabile	€ 9.819,49
Totale	€ 364.641,99

Accertato che le risorse per il lavoro straordinario entrano nel tetto del salario accessorio previsto dall'art. 23 D.L.gs 75/2017, si evidenzia che nella quota di parte stabile del fondo, pari ad € 354.822,50 è compreso il fondo per il lavoro straordinario 2022, quantificato in € 24.454,00 con determina n. 638 del 03/08/2022, di pari importo nel fondo 2016. Le risorse del fondo per il salario accessorio non possono alimentare il fondo per il lavoro straordinario, mentre i risparmi derivanti dal fondo per lavoro straordinario possono integrare il fondo risorse decentrate solo dell'anno successivo.

Verificato che il salario accessorio riferito alle Posizioni organizzative anno 2022 non supera quello del 2016, ed ammonta ad € 105.468,86;

Il salario accessorio riferito al Segretario comunale, con esclusione della maggiorazione per segreteria in convenzione, nell'anno 2022 non supera quello del 2016, ma comporta una economia di € 8.740,77 da accantonare.

Premesso che le disposizioni specifiche del D.L.gs n. 165/2001 prevedono all'art. 40-bis, comma 1, che, *“ il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, venga effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal revisore unico;

Esaminata la normativa che disciplina i fondi per la contrattazione ed in particolare, il D.L.gs 165/2001 *“norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*:

- art. 40, comma 1 *“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi dell'art. 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- art. 40, comma 3 *“La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica”*;
- Art. 40, comma 3-bis *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”*;
- Art. 40, comma 3-quinquies *“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art.45, comma 3-bis,*



individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato dall'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21/05/20189 del comparto Funzioni Locali:

- all'art. 16, comma 7 che *"L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie";*
- all'art. 67, comma 3, lett. c) che *"Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno....c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge";*
- all'art. 67, comma 3 lett.i)" *Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno :i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett.b)";*
- all'art. 67, comma 5 lett. b) che *"Gli enti possono destinare apposite risorse:....b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)";*

Preso atto dei soprarichiamati atti amministrativi, in particolare la Determina n. 714 del 01/09/2022 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate, della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, dell'ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sull'utilizzo delle risorse finanziarie 2022 per il personale non dirigente dell'Ente;

Il verbale sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 06/09/2022, in particolare l'art. 1, che viene di seguito riportato:

ART. 1

Utilizzo delle risorse provenienti da risparmi di parte stabile

- 1) Una stima pari ad € 70.250,00 è destinata agli istituti di carattere organizzativo facenti capo alle risorse decentrate stabili secondo il seguente prospetto:

Parte stabile variabile di carattere organizzativo	
Indennità di turno	16.000,00
Indennità di reperibilità	10.700,00
Maggiorazione oraria	1.800,00
Specifiche responsabilità personale categorie B,C e D: ufficiale di stato civile e anagrafe, ufficiale elettorale. Art. 68 comma 2 lett.e CCNL 2016-2018	1.750,00
Indennità specifiche responsabilità (ex art.17 comma 2 lett.f)l CCNL 1/4/1999) – Art.68 c.2 lettera e CCNL 2016-2018	40.000,00
TOTALE PARTE STABILE VARIABILE	70.250,00

- 2) Una quota dei risparmi di parte stabile corrisponde all'importo di € 22.000,00 è destinata alle progressioni orizzontali. L'attribuzione delle progressioni orizzontali sarà effettuata nel rispetto dei criteri definiti del Contratto decentrato normativo siglato in data 04/11/2021 secondo i seguenti contingenti:

Categoria	N. Aventi diritto	N. Progressioni 2022	N. Progressioni su aventi diritto
B	8	4	50,00%
C	15	7	46,67%
D	13	6	46,15%
TOTALE	36	17	47,61%

La parte rimanente delle risorse provenienti dai risparmi di parte stabile, rappresentate da ciò che residua dall'applicazione degli istituti contrattuali comprensiva degli eventuali risparmi derivanti dall'attribuzione delle progressioni orizzontali sopra definite, sarà destinata ad incentivare le performance organizzative ed individuali anno 2022.

Preso atto che la ripartizione del fondo per le risorse decentrate anno 2022 personale non dirigente, contenente le risorse da contrattare, è stata determinata negli importi di seguito indicati:

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE 2022	
DESTINAZIONE (PREVISIONE)	
Destinazioni finanziate con parte stabile	
Indennità di comparto	39.481,07
Progressioni orizzontali	125.647,69
Indennità personale educativo asili nido (art.6 CCNL 5.10.2001 – Art.68 comma 1 CCNL 2016-2018	1.022,76
Altro (ind.8^ qual.indennità pers.regione, riclass. per.area vigil.)	1.693,13
Indennità di servizio esterno	2.200,00
Indennità condizioni di lavoro (rischio/maneggio valori) art. 68 comma 2 lett.c CCNL 2016-2018	6.000,00
Straordinario	24.454,00
Parte stabile Fondo destinata al personale comandato all'unione dei Comuni del Trasimeno	1.890,00
Indennità accessorie ulteriori	1.100,00
TOTALE PARTE STABILE FISSE	203.488,65

Destinazioni finanziate con parte variabile	
CCNL 21/ 05/2018 art. 67, comma 3 lett.a): Matrimoni fuori orario di lavoro	1.000,00
CCNL 2105/2018 art. 67, comma 3 lett.c): contenziosi tributari (dell'art.15, comma 2-bis, del D.L.gs n. 546/1992)	819,49
TOTALE PARTE VARIABILE	1.819,49
Risorse da contrattare (STIMATE)	
Parte stabile da destinare	151.333,85
Parte variabile da destinare	8.000,00
Totale risorse da contrattare	159.333,85
Totale Fondo	364.641,99

E che vengono destinate dal contratto le seguenti somme:

DESCRIZIONE (IMPORTI STIMATI)	
Progressioni orizzontali	22.000,00
Istituti carattere organizzativo facenti parte risorse decentrate parte stabile fondo	70.250,00
Produttività di cui all'art. 68, comma 2 lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018	59.083,85
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3, lett.i) DG 203/2022	8.000,00
Totale risorse da contrattare	159.333,85

Accertato che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2022 rispetta la disciplina contenuta nell'art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2022 trovano copertura nel Bilancio di previsione 2022-2024;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2022 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente.

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.L.gs n. 165/2001, **il sottoscritto revisore:**

CERTIFICA

- parere favorevole alla "Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2022";
- che la Relazione illustrativa risulta comprensibile e verificabile in ogni parte;
- che le norme contenute nello schema di contratto integrativo decentrato siglato dalla delegazione di parte pubblica e sindacale in data 06/09/2022, rispettano i vincoli legislativi e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali ed in particolare nel CCNL del 21/05/2018;
- che le previsioni contenute nel suddetto schema di contratto integrativo decentrato sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità del rispetto dei principi contenuti nel D.L.gs n. 165/2001 e D.L.gs. n. 150/2009;
- che la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui trattasi disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del Fondo della contrattazione decentrata né, oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

Dott. Filippo Riccardi

